

Spett.le
Comune di Nemi
Piazza Municipio n. 9
00040 Nemi (RM)

ATO2 SPA
Tipo atti: In Partenza
Prot. n. 0340008/16 del 06/09/2016
UOP: CSA

Roma, 06/09/2016
Prot. GEPA/PR/16785
Nominativo: Comune di Nemi

Oggetto: Comune di Nemi - Conferenza di Servizi del 07/09/2016 per l'acquisizione di valutazioni tecniche sul progetto preliminare per la realizzazione di un'isola ecologica in variante allo strumento urbanistico comunale art. 19 DPR n. 327/2001

Con note prot. n. 8138 del 27/07/2016 e n. 8154 del 27/07/2016, il Comune di Nemi ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi all'intervento in oggetto ed ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 07/09/2016.

PREMESSO

CHE il progetto preliminare riguarda la realizzazione di un'isola ecologica per la raccolta, in maniera differenziata, di rifiuti da avviare a recupero o smaltimento;

CHE con successiva nota prot. 9313 del 05/09/2016 il Comune di Nemi ha comunicato, ad integrazione di quanto indicato nella relazione paesaggistica, che nell'area individuata per la realizzazione dell'isola ecologica verranno conferiti solo rifiuti di natura urbana escludendo il conferimento di rifiuti speciali pericolosi;

CHE con la medesima nota il Comune chiarisce che l'isola ecologica *"sarà semplicemente un centro rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto per legge, e non ci sarà nessuna gestione del rifiuto"*;

CHE l'intervento in oggetto ricade all'interno della zona di rispetto dell'area di salvaguardia del Pozzo di Via di Corsi di proprietà del Comune di Nemi ed in gestione della scrivente Società e dal quale viene emunta acqua potabile destinata al consumo umano per l'approvvigionamento idrico delle utenze presenti sul territori comunale;

CHE in particolare, tale isola ecologica risulta posizionata a circa 60 m di distanza dal citato Pozzo di Via di Corsi;



CONSIDERATO

CHE l'art. 94, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prescrive che: "La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:[...]

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti:
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - m) pozzi perdenti;
 - n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta."

CHE il successivo comma 6 del suddetto articolo di legge, prescrive altresì che: "In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione";

CHE l'art. 18, comma 6 del Piano di Tutela delle Acque Regionali prescrive che: "Nelle zone di rispetto non possono essere esercitate le attività indicate al comma 4 dell'art. 94 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 [...]".



CHE ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n) del D.lgs. 152/2006 con il termine di "gestione" deve intendersi: "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. [...];

CHE ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera o) del D.lgs. 152/2006 con il termine di "raccolta" deve intendersi: "prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento."

CHE ai sensi del medesimo art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs. 152/2006 con il termine di "centro di raccolta" deve intendersi: "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

CHE l'art. 2.1. dell'Allegato I al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 08 aprile 2008, così come modificato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 prescrive che: "Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora [...]"

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Società, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale n. 2 - Lazio Centrale Roma, esprime

PARERE SFAVOREVOLE

alla realizzazione dell'"isola ecologica in oggetto in variante allo strumento urbanistico comunale art. 19 DPR n. 327/2001.

Il Responsabile
Ing. Claudia CECI